



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0341/2016**

17.11.2016

# **RELAZIONE**

sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione  
(2016/2045(INI))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Salvatore Cicu

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
MOTIVAZIONE.....	9
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	12
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI .....	15
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	20

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione (2016/2045(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 175 e 212, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea<sup>1</sup>,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione<sup>2</sup>,
- visto il regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea<sup>3</sup>,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2013)0522)<sup>4</sup>,
- vista la relazione 2014 della Commissione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2015)0502),
- vista la sua risoluzione del 5 settembre 2002 sui disastri causati dalle inondazioni nell'Europa centrale<sup>5</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) verificatesi in Europa nel corso dell'estate<sup>6</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea" (COM(2011)0613),
- visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 – Fondo europeo di solidarietà<sup>7</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>2</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0003.

<sup>3</sup> GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

<sup>4</sup> GU C 170 del 5.6.2014, pag. 45.

<sup>5</sup> GU C 272E del 13.11.2003, pag. 471.

<sup>6</sup> GU C 193E del 17.8.2006, pag. 322.

<sup>7</sup> GU C 114 del 15.4.2014, pag. 48.

- visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0341/2016),
- A. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito nel 2002 come risposta alle gravi inondazioni di quell'estate in Europa centrale, quale valido strumento per consentire all'UE di far fronte alle gravi catastrofi naturali e ai disastri regionali di portata straordinaria all'interno dell'UE e nei paesi impegnati in negoziati di adesione nonché di dimostrare solidarietà con le regioni e gli Stati interessati; che tale fondo è limitato al finanziamento delle operazioni di emergenza e di ripristino condotte dalle autorità pubbliche dopo una calamità naturale con ripercussioni dirette sulla vita delle persone, sull'ambiente naturale o sull'economia di una data regione colpita (sebbene sia opportuno sottolineare che nel 2005 la Commissione ha presentato una proposta volta ad ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione originale);
- B. considerando che, dalla sua istituzione, il FSUE si è rivelato molto utile, in quanto ha mobilitato un importo totale di 3,8 miliardi di EUR per oltre 70 calamità in 24 Stati beneficiari e paesi in via di adesione ed è stato utilizzato in risposta a un'ampia gamma di eventi catastrofici, quali terremoti, inondazioni, incendi boschivi, tempeste e, più recentemente, siccità; che il FSUE rimane uno dei più forti simboli di solidarietà dell'UE nel momento del bisogno;
- C. considerando che lo strumento ha subito un'importante riforma nel 2014, al fine di: migliorare e semplificare le procedure e assicurare una risposta più rapida entro 6 mesi dalla domanda; ridefinire il suo campo di applicazione; stabilire criteri chiari per la definizione delle catastrofi regionali; rafforzare le strategie di prevenzione delle calamità e di gestione dei rischi, migliorando così l'efficacia dei finanziamenti di emergenza, in linea con le numerose richieste avanzate nel corso degli anni dal Parlamento Europeo e dalle autorità locali e regionali; che un nuovo riesame del Fondo è previsto nel regolamento omnibus<sup>2</sup> proposto dalla Commissione il 14 settembre 2016 al fine di migliorare la disponibilità e l'efficacia dei finanziamenti di emergenza;
- D. considerando che il Parlamento ha fermamente sostenuto le modifiche proposte, la maggior parte delle quali erano già state richieste dal Parlamento stesso in risoluzioni precedenti;
- E. considerando che le domande pervenute prima del giugno 2014 (data di entrata in vigore della regolamento rivisto) sono state valutate in base al regolamento originale, mentre le richieste ricevute dopo tale data sono valutate conformemente al regolamento modificato;

---

<sup>1</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>2</sup> COM(2016)0605, 2016/0282(COD), Bruxelles, 14.9.2016.

- F. considerando che gli investimenti a favore della prevenzione delle catastrofi naturali sono di fondamentale importanza per rispondere ai cambiamenti climatici; che sono state stanziare quote significative di fondi dell'UE per gli investimenti a favore della prevenzione delle catastrofi naturali e delle strategie di gestione del rischio, in particolare nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- G. considerando che, qualora i finanziamenti disponibili in un dato anno risultino insufficienti, è possibile ricorrere in via eccezionale ai finanziamenti dell'anno successivo tenendo conto del massimale annuo di bilancio del Fondo sia per l'anno in cui la catastrofe si verifica sia per l'anno successivo;
1. ricorda che, sin dalla sua creazione nel 2002, il Fondo ha costituito un'importante fonte di sostegno per le amministrazioni locali e regionali, alleviando le conseguenze delle catastrofi naturali che si verificano in tutto il continente europeo, dalle inondazioni, ai terremoti o agli incendi forestali, ed è servito per esprimere la solidarietà europea nei confronti delle regioni colpite; evidenzia che il FSUE rappresenta una delle dimostrazioni più concrete e tangibili per la cittadinanza del sostegno che l'UE può offrire alle comunità locali;
  2. sottolinea che da quando il Fondo è stato istituito le catastrofi naturali nell'Unione sono aumentate notevolmente per numero, gravità e intensità in conseguenza dei cambiamenti climatici; sottolinea, pertanto, il valore aggiunto di uno strumento solido e flessibile per dimostrare solidarietà e garantire un'assistenza adeguata e tempestiva ai cittadini colpiti da gravi catastrofi naturali;
  3. ricorda che il FSUE è uno strumento finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione europea, con una dotazione massima di 500 milioni di euro (ai prezzi del 2011), e che nonostante l'elemento di flessibilità introdotto (riporto N+1), è possibile che ogni anno una quantità notevole di finanziamenti rimanga inutilizzata; osserva, in tale contesto, la parziale "iscrizione in bilancio" della dotazione finanziaria annuale prevista nel regolamento omnibus proposto, al fine di accelerare la procedura di mobilitazione e di fornire una risposta più tempestiva ed efficace ai cittadini colpiti da una catastrofe;
  4. sottolinea che l'utilizzo della soglia annuale dimostra l'adeguatezza del livello degli stanziamenti annui a partire dal nuovo periodo di programmazione del QFP;
  5. sottolinea l'importanza della revisione del 2014, che ha consentito di superare il blocco al Consiglio e ha infine risposto alle reiterate richieste del Parlamento relative al miglioramento della disponibilità e dell'efficacia dell'aiuto, onde garantire una risposta rapida e trasparente a sostegno dei cittadini colpiti da catastrofi naturali; accoglie con favore, inoltre, la recente proposta di regolamento omnibus, che introduce nuove disposizioni in termini di semplificazione dei finanziamenti e di una più facile mobilitazione degli stessi;
  6. sottolinea i principali elementi della riforma, tra cui: i pagamenti anticipati, grazie ai quali fino al 10 % dell'importo del contributo previsto può essere messo a disposizione, su richiesta, poco dopo la presentazione alla Commissione di una domanda di contributo del Fondo (contributo limitato a un importo massimo di 30 milioni di euro); l'ammissibilità dei costi legati alla preparazione e all'attuazione delle operazioni di emergenza e di ripristino (una delle principali richieste del Parlamento); una proroga dei

termini per la presentazione della domanda da parte degli Stati membri (12 settimane dopo il primo danno) e per la realizzazione del progetto (18 mesi); l'introduzione di un termine di 6 mesi per la risposta della Commissione alle domande; nuove disposizioni in materia di prevenzione delle catastrofi naturali e miglioramenti delle procedure relative alla sana gestione finanziaria;

7. sottolinea tuttavia che, nonostante l'introduzione di un meccanismo per i pagamenti anticipati a monte della procedura normale, i beneficiari devono ancora affrontare difficoltà in conseguenza della lunghezza dell'intero processo, dalla presentazione della domanda fino al pagamento del contributo finale; sottolinea, a tal proposito, la necessità di presentare la domanda il prima possibile dopo una calamità, nonché l'esigenza di apportare ulteriori miglioramenti alla fase di valutazione e alle fasi successive, al fine di agevolare l'esecuzione dei pagamenti; è del parere che le nuove disposizioni omnibus proposte in relazione al FSUE possano contribuire a velocizzare la mobilitazione, al fine di rispondere alle esigenze reali sul campo; sottolinea, inoltre, che gli Stati membri devono analizzare le proprie procedure amministrative al fine di rendere più rapida la mobilitazione degli aiuti alle regioni e agli Stati colpiti; suggerisce, altresì, con l'obiettivo di potenziali miglioramenti in una riforma futura, l'introduzione di una richiesta concernente l'obbligo di aggiornare i piani nazionali di gestione delle catastrofi e l'obbligo di fornire informazioni in merito alla preparazione di intese sugli appalti di emergenza;
8. chiede agli Stati membri stessi di migliorare i loro mezzi di comunicazione e cooperazione con le autorità locali e regionali, sia durante il processo di valutazione dei danni ammissibili per i quali viene richiesto il sostegno finanziario attraverso il Fondo, sia in fase di preparazione della domanda, come pure nella realizzazione dei progetti volti a contrastare gli effetti delle catastrofi naturali, assicurando in tal modo l'efficacia sul campo dell'assistenza dell'Unione e favorendo soluzioni sostenibili; ritiene, inoltre, che il sostegno del FSUE debba essere comunicato al vasto pubblico; invita le autorità interessate a migliorare la comunicazione e a fornire informazioni sul sostegno fornito tramite il FSUE senza generare ulteriori oneri amministrativi;
9. sottolinea l'importanza di assicurare che, in seguito a catastrofi naturali, gli Stati membri seguano le procedure per gli appalti pubblici, al fine di individuare e divulgare le migliori prassi e gli insegnamenti appresi in materia di appalti in situazioni di emergenza;
10. accoglie positivamente il chiarimento delle norme, da parte della Commissione, in merito all'ammissibilità delle catastrofi naturali regionali, ma osserva che l'accordo finale tra il Parlamento e il Consiglio mantiene la soglia dell'ammissibilità al 1,5% del PIL regionale, come previsto nella proposta della Commissione, nonostante gli sforzi profusi del Parlamento per ridurre tale soglia all'1 %; osserva che la vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche è stata presa in considerazione, con una riduzione della soglia all'1 %;
11. prende atto che il Fondo fornisce assistenza per i danni non assicurabili e non risarcisce le perdite private; sottolinea il fatto che le azioni a lungo termine, come la ricostruzione sostenibile o le attività di sviluppo economico e di prevenzione possano beneficiare di un finanziamento a titolo di altri strumenti dell'Unione, in particolare nel quadro dei

Fondi SIE;

12. invita gli Stati membri a ottimizzare l'utilizzo dei fondi UE esistenti, in particolare i cinque fondi SIE, a favore degli investimenti volti a scongiurare il verificarsi delle catastrofi naturali e ricorda l'importanza di sviluppare sinergie tra i vari fondi e politiche dell'Unione al fine di prevenire gli effetti delle catastrofi naturali e, nei casi in cui il FSUE è attivato, al fine di garantire il consolidamento e lo sviluppo sostenibile a lungo termine dei progetti di ricostruzione; afferma che, nel momento in cui il FSUE viene utilizzato, lo Stato membro interessato si impegni formalmente ad attuare tutte le misure necessarie per la prevenzione dei disastri e la ricostruzione sostenibile delle aree colpite; chiede, nel caso in cui le sinergie venissero attivate, la massima semplificazione burocratica del processo di utilizzo di tali fondi in maniera combinata;
13. sottolinea, quindi, la necessità di moltiplicare gli sforzi di investimento nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, tenendo in considerazione le misure preventive nell'ambito del sostegno alla ricostruzione e al rimboschimento a titolo del FSUE; ritiene che la prevenzione dovrebbe diventare un compito trasversale e suggerisce che vengano adottate misure preventive sulla base di un'impostazione ecosistemica ai fini dell'attenuazione delle conseguenze delle calamità nel quadro del FSUE; invita, inoltre, gli Stati membri a definire strategie di prevenzione e di gestione dei rischi, giacché al giorno d'oggi molte catastrofi naturali sono conseguenze dirette delle attività umane;
14. sottolinea l'importanza di garantire la massima trasparenza in materia di aggiudicazione, gestione e applicazione del FSUE; ritiene importante verificare se le sovvenzioni del FSUE siano state usate rispettando i principi di sana gestione finanziaria, al fine di individuare, sviluppare e condividere le migliori prassi e gli insegnamenti tratti; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la trasparenza e a garantire un'informazione accessibile al pubblico lungo l'intero processo di mobilitazione dell'assistenza, dalla presentazione della domanda fino alla conclusione del progetto; chiede, altresì, una relazione speciale della Corte dei conti europea sul funzionamento del FSUE, in particolare poiché l'ultima relazione disponibile è antecedente alla revisione del 2014 del regolamento FSUE;
15. osserva che, nel 2014, sono state ricevute tredici nuove domande e richiama l'attenzione sulla particolare situazione di quell'anno in cui sei domande sono state valutate in base al precedente regolamento, mentre le restanti sette domande sono state valutate in base al regolamento rivisto;
16. ricorda che nel 2014 sono state respinte due domande, sulla base del vecchio regolamento FSUE, giacché tali catastrofi non sono state considerate "eccezionali", nonostante abbiano causato danni gravi con ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate, e accoglie pertanto con favore i chiarimenti formulati a tale proposito nel regolamento FSUE modificato; suggerisce, tuttavia, in relazione alle riforme future e in considerazione della possibilità di ridefinire la catastrofi naturali regionali, di consentire la presentazione congiunta di singole domande da parte di diversi Stati ammissibili colpiti in modo transfrontaliero da una catastrofe naturale che presenti una stessa origine e i cui effetti coincidano nel tempo, e di considerare anche i danni indiretti nella valutazione delle domande;

17. invita la Commissione, alla luce di future riforme, a valutare la possibilità di aumentare la soglia dei pagamenti anticipati dal 10 % al 15 %, nonché la possibilità di abbreviare i termini per il trattamento delle domande, da sei a quattro settimane; invita, inoltre, la Commissione a esaminare la possibilità di istituire una soglia di ammissibilità per le catastrofi naturali regionali pari all'1 % del PIL regionale e a considerare, nella valutazione delle domande, il livello di sviluppo socioeconomico delle regioni colpite;
18. osserva la necessità di avviare una riflessione sulla ricerca di nuovi indicatori che vadano oltre il PIL quali, tra gli altri, l'indice di sviluppo umano e l'indice regionale di progresso sociale;
19. si compiace che le sette domande di assistenza ricevute nel quadro delle norme riviste siano state accettate dalla Commissione, tra cui quattro domande che sono state approvate alla fine del 2014, ma per le quali è stato necessario spostare gli stanziamenti al 2015, come affermato nella relazione annuale sul FSUE del 2015; ricorda, a tal proposito, che il 2015 è stato il primo anno completo di applicazione delle norme riviste e che le analisi mostrano che i chiarimenti giuridici introdotti con la riforma hanno assicurato il successo delle domande, il che non accadeva sempre con le disposizioni precedenti, in base alle quali circa due terzi delle domande di assistenza in relazione a catastrofi regionali venivano valutate non ammissibili;
20. deplora la lunghezza delle procedure di valutazione delle relazioni di attuazione e di chiusura in base al precedente regolamento e prevede che le chiusure saranno effettuate in modo più efficace e trasparente in base al regolamento modificato, garantendo nel contempo che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati;
21. sottolinea, inoltre, che l'articolo 11 del regolamento modificato conferisce alla Commissione e alla Corte dei conti la competenza di revisione contabile e consente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di svolgere indagini, ogniqualevolta sia necessario;
22. invita la Commissione e la Corte dei conti a valutare il funzionamento del FSUE entro la fine dell'attuale periodo di programmazione finanziaria pluriennale.
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché agli Stati membri e alle autorità regionali.



## MOTIVAZIONE

Dopo i tragici eventi alluvionali del 2002, l'Unione europea ha istituito il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (regolamento (CE) n. 2012/2002). Esso costituisce un'espressione tangibile della solidarietà dell'Unione verso i paesi colpiti da gravi catastrofi naturali. Esso si rivolge non solo agli Stati membri, ma anche ai paesi candidati all'adesione. Nel 2014 il regolamento iniziale è stato modificato per rispondere meglio alle preoccupazioni dei beneficiari e per far fronte più rapidamente alle richieste dei paesi colpiti e includere la siccità nell'elenco delle catastrofi coperte (regolamento (UE) n. 661/2014).

Il FSUE può fornire assistenza agli Stati membri se l'insieme dei danni diretti causati da una calamità naturale è superiore a 3 miliardi di euro (a prezzi 2011) o allo 0,6% del reddito nazionale lordo (RNL) del paese. Esistono altresì disposizioni volte a rispondere a catastrofi regionali di portata minore (1,5% del PIL della regione e all'1% per una regione ultraperiferica).

Nell'ottobre 2015 la Commissione europea ha presentato la relazione sull'uso del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per l'anno 2014. La relazione presenta la situazione particolare del FSUE nel 2014. È anche un'opportunità di esaminare il funzionamento di tale strumento di solidarietà. La commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo ha deciso di elaborare una relazione d'iniziativa.

Infatti, è impossibile prevedere tutte le situazioni di emergenza, tutte le catastrofi, ma è sempre possibile migliorare la gestione delle loro conseguenze. Nella gestione di una catastrofe, esistono sempre diverse fasi. La prima è la desolazione e la constatazione della forza della natura associato a un sentimento di impotenza di fronte agli elementi naturali, che è seguita dall'assistenza di prossimità ma anche dai servizi di soccorso nazionali e internazionali. Il relatore intende tuttavia esaminare la terza e la quarta fase, poiché dopo la gestione dell'immediato, le vittime devono far fronte alla riparazione dei danni e ricostruire in modo sostenibile.

Alcuni aspetti della gestione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea saranno affrontati dal relatore, il quale vorrebbe porre l'accento sulla rapidità di intervento del FSUE e sulla necessità di una politica di prevenzione che vada di pari passo con la necessaria complementarità del FSUE con altri strumenti dell'UE, in particolare con la politica di coesione. Il relatore desidera anche porre l'accento sulla collaborazione efficace tra il livello nazionale e le autorità regionali o locali.

### **Velocità di reazione**

Per il suo carattere imprevedibile, una catastrofe naturale non solo provoca disagi per le popolazioni colpite, ma pone la questione della rapidità di intervento dei poteri pubblici, che devono far fronte alle spese impreviste.

Fin dall'inizio dell'istituzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il legislatore ha previsto un termine specifico per la presentazione dei fascicoli che era fissato a 10 settimane, al fine di aiutare le autorità locali e regionali ad avviare il processo. Tuttavia, i primi anni del funzionamento del FSUE hanno dimostrato che si tratta di un periodo troppo breve. Nella revisione della regolamentazione nel 2014, il termine per la presentazione dei fascicoli è stato esteso a 12 settimane. A prima vista, ciò non appare in linea con la richiesta del relatore.

Tuttavia, in molti casi, le autorità locali non hanno il tempo di preparare i loro fascicoli correttamente. Pertanto, tale estensione non è contraddittoria, giacché consente ai responsabili locali di meglio preparare i fascicoli.

Il relatore desidera sottolineare che la rapidità di trattamento dei fascicoli è particolarmente rilevante, soprattutto a decorrere dalla presentazione del fascicolo completo (massimo 12 settimane). Inoltre, tutti i livelli decisionali devono reagire in modo efficace a livello dello Stato membro o dei servizi della Commissione, affinché il sostegno finanziario sia sbloccato rapidamente.

Dobbiamo evitare che le vittime si sentano abbandonate nel periodo tra la risposta di emergenza e l'arrivo dei fondi del FSUE.

È un appello tanto più urgente di quanto molto spesso, negli ultimi anni, le maggiori catastrofi naturali hanno colpito i paesi dell'Europa meridionale o sudorientale, paesi già gravemente colpiti dalla crisi economica. A titolo di esempio, solo in Sardegna, in seguito alle inondazioni del novembre 2013, 16 persone hanno perso la vita e altre 1 700 sono state colpite in misura più o meno grave. I servizi di soccorso che intervengono immediatamente aiutano a contrastare le conseguenze negative delle calamità al meglio delle loro possibilità. Spetta poi al legislatore apportare il proprio sostegno a livello della legislazione affinché le procedure siano il più adeguate possibile. Anche il Parlamento europeo svolge un ruolo importante al fine di evitare situazioni come quella verificatasi in Croazia nel 2013, in cui l'accordo è stato dato ben 7 mesi dopo la presentazione della domanda. A situazione urgente occorrono procedure urgenti. In questo caso, è trascorso un anno e mezzo prima che i fondi raggiungessero i beneficiari.

Tutte queste operazioni richiedono un buon coordinamento come pure un lavoro a monte e a valle.

### **Prevenzione e complementarità**

Quando si verifica una catastrofe è spesso troppo tardi per la prevenzione, la quale, tuttavia, deve essere parte integrante della fase successiva. È infatti importante che la ricostruzione delle opere distrutte o le riparazioni fatte sugli impianti infrastrutturali costituiscano un'opportunità per metterli a norma. I testi in vigore impongono già relazioni sul modo in cui uno Stato membro intende predisporre una strategia di prevenzione e gestione dei rischi.

È su questo punto che può essere ricercata la complementarità tra il FSUE e i fondi di coesione. Questi ultimi dovrebbero tenere conto, in particolare quando si tratta di un progetto infrastrutturale, degli aspetti relativi alla prevenzione dei rischi. Ciò potrebbe ridurre i costi legati alle riparazioni necessarie dopo una calamità.

### **Trasparenza e cooperazione tra i vari livelli decisionali**

L'utilizzo del FSUE è stato oggetto di una relazione della Corte dei conti europea a partire dalla sua instaurazione. Questa relazione ha messo in evidenza alcuni possibili miglioramenti nella gestione del Fondo. Tali raccomandazioni sono state prese in considerazione al momento della revisione del FSUE nel 2014. Tuttavia, potrebbe essere introdotta una maggiore trasparenza, in particolare per quanto riguarda i fondi attribuiti per il risarcimento dei danni causati da una catastrofe. Per realizzare questo obiettivo, il relatore suggerisce una maggiore cooperazione tra i vari livelli decisionali. Le relazioni tra i beneficiari e la

Commissione europea, che riceve le domande di finanziamento nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, non sembrano essere rimesse in discussione. Occorrerebbe invece concentrarsi sui meccanismi di cooperazione fra le varie autorità locali e regionali e i servizi centrali a livello di ciascuno Stato membro.

Il relatore propone inoltre una migliore comunicazione al pubblico durante l'intero processo, che consentirebbe ai beneficiari o alle persone interessate di seguire meglio la procedura per ogni singola domanda. Ciò potrebbe essere organizzato a livello di Commissione europea, a condizione che venga instaurato un buon flusso di informazioni tra questi livelli operativi.

1.9.2016

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione  
(2016/2045(INI))

Relatore per parere: Lefteris Christoforou

### SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che, dalla sua creazione nel 2002, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ha avuto una funzione di grande utilità ed è servito a rispondere a 69 catastrofi in Europa; che 24 paesi hanno beneficiato di fondi di assistenza per far fronte a catastrofi, per un importo totale di 3,7 miliardi di euro;
- B. considerando che la revisione del regolamento (CE) n. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'UE, adottata nel 2014, ha consentito di migliorare e semplificare le procedure; che è stato prorogato il termine per la richiesta di assistenza, consentendo agli Stati membri di utilizzare i contributi entro 18 mesi dall'erogazione, sono stati introdotti pagamenti anticipati e sono state chiarite determinate disposizioni, in linea con molte delle richieste avanzate nel corso degli anni dal Parlamento Europeo e dalle autorità locali;
- C. che prima della revisione la quasi totalità delle domande respinte riguardava catastrofi regionali, mentre il nuovo regolamento chiarisce le norme di ammissibilità grazie all'introduzione di un unico criterio per le catastrofi regionali, basato su una soglia dell'1,5 % del prodotto interno lordo della regione a livello NUTS 2, o dell'1 % nel caso delle regioni ultraperiferiche;
- D. considerando che, nel quadro delle disposizioni del regolamento FSUE rivisto, la Commissione ha ricevuto sette nuove domande nel 2014 e tre nel 2015;
- E. considerando che il FSUE esisteva già nel precedente periodo di programmazione del regolamento sul QFP ma che i suoi stanziamenti annuali sono diminuiti; che, allo scopo di compensare tale diminuzione (giustificata dal livello complessivo di attuazione), il nuovo regolamento prevede un riporto di un anno (N+1);

- F. considerando che eccezionalmente, qualora i finanziamenti disponibili in un dato anno risultino insufficienti, è possibile ricorrere ai finanziamenti dell'anno successivo tenendo conto del massimale annuo di bilancio del fondo sia per l'anno in cui la catastrofe si verifica sia per l'anno successivo;
1. sottolinea che l'utilizzo della soglia annuale dimostra l'adeguatezza del livello degli stanziamenti annui a partire dal nuovo periodo di programmazione del QFP;
  2. ricorda che l'FSUE rappresenta una delle dimostrazioni più concrete e tangibili per la cittadinanza del sostegno che l'UE può dare alle comunità locali;
  3. accoglie con favore il fatto che il nuovo regolamento preveda la possibilità di versare anticipatamente fino al 10 % dell'importo del contributo previsto, per un massimo di 30 milioni di EUR; disapprova, tuttavia, il considerevole lasso di tempo che trascorre tra la domanda e l'erogazione; raccomanda l'ulteriore miglioramento della fase di valutazione e delle fasi successive, che agevolerà l'esecuzione dei pagamenti; raccomanda l'istituzione di un quadro giuridico che definisca la durata del periodo di valutazione;
  4. si rammarica che, in contrasto con l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento FSUE, la procedura di chiusura degli interventi nell'ambito del fondo si protragga talvolta per un periodo molto lungo: nel 2014 la Commissione si occupava ancora della chiusura di fascicoli del 2005, 2007 e 2010; sottolinea, pertanto, la necessità di accelerare le procedure, tenuto conto dell'estrema importanza di una ricezione tempestiva degli aiuti in tutti i casi in cui sia stata richiesta e approvata;
  5. invita ad avvalersi di criteri chiari nell'ambito della visita ispettiva negli Stati beneficiari ai fini della valutazione del sistema di attuazione utilizzato, come pure a monitorare l'uso corretto delle risorse;
  6. chiede, allo scopo di favorire l'impiego trasparente dei fondi, una relazione speciale della Corte dei conti europea sul funzionamento del FSUE, specialmente dal momento che l'ultima relazione disponibile è antecedente alla revisione del regolamento FSUE; invita, in particolare, a realizzare uno studio in merito alle possibili sovrapposizioni nell'uso dei fondi a titolo del FSUE con i fondi strutturali e i programmi nazionali;
  7. evidenzia che, nonostante l'elemento di flessibilità introdotto (riporto N+1), vi è il rischio che ogni anno una quantità notevole di finanziamenti rimanga inutilizzata; propone altresì di riflettere sulle modalità di limitare il mancato utilizzo di tali importi in futuro, tenendo pienamente conto del carattere intrinsecamente variabile della questione (in funzione del numero oscillante di domande ricevute e/o delle necessità finanziarie per ciascun anno);
  8. accoglie con favore l'introduzione, dal 2014, di disposizioni volte a potenziare la prevenzione delle catastrofi naturali; rammenta che il numero di eventi meteorologici estremi che si traducono in catastrofi naturali è aumentato a causa dei cambiamenti climatici; sottolinea quindi la necessità di moltiplicare gli sforzi di investimento nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, attribuendo nel contempo la priorità alle misure preventive nell'ambito del sostegno alla ricostruzione e al rimboschimento a titolo del FSUE;

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	31.8.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 37 -: 1 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Nedzhmi Ali, Jean Arhuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Giovanni La Via, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	David Coburn, Estefanía Torres Martínez

13.7.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI**

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: una valutazione  
(2016/2045(INI))

Relatore per parere: Marco Valli

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- visti l'articolo 175, comma 3, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
  - visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea<sup>1</sup> e il regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea<sup>2</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione<sup>3</sup>,
- A. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002 per rispondere alle gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002;
- B. considerando che il FSUE interviene principalmente in caso di gravi calamità naturali che hanno profonde ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni di uno Stato membro o di un paese candidato all'adesione;
- C. considerando che, dal 2002, in seguito a 63 catastrofi naturali – fra cui inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste e siccità – 24 diversi paesi europei hanno ricevuto

---

<sup>1</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

<sup>3</sup> GU C 440 del 14.11.2002, pag. 13.

aiuti a titolo del FSUE per un valore totale di oltre 3,7 miliardi;

- D. considerando che, nel giugno 2008, la Corte dei conti europea ha presentato i risultati di un controllo di rendimento concludendo che, benché il Fondo avesse raggiunto l'obiettivo di dar prova di solidarietà nei confronti degli Stati membri in caso di catastrofe, le condizioni di accettazione delle domande erano piuttosto imprecise soprattutto per quanto riguarda le catastrofi regionali; che la Corte ha altresì criticato la lentezza del processo di assegnazione;
- E. considerando che nel dicembre 2012 la Corte dei conti europea ha approvato un controllo di rendimento dal titolo "La risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni";
1. richiama l'attenzione sulla sua risoluzione del 3 aprile 2014 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2012, in cui esprime sostegno alle risultanze della Corte, secondo cui il 30 % circa (144 milioni di euro) dei contributi del FSUE è stato destinato alle operazioni che erano pienamente ammissibili a norma del regolamento FSUE; alcuni progetti, benché pertinenti alle esigenze effettive, non hanno tuttavia rispettato le disposizioni specifiche del regolamento FSUE – per esempio un progetto non ha risposto in modo tempestivo e con sufficiente capacità agli effettivi bisogni della popolazione; chiede alla Commissione di spiegare come, nel regolamento riveduto sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, entrato in vigore il 28 giugno 2014, le carenze riscontrate dalla Corte dei conti siano state risolte;
  2. ribadisce che, a suo tempo, la relazione di revisione contabile della Commissione del 2012 aveva evidenziato irregolarità che tuttavia non hanno avuto alcuna incidenza finanziaria, in quanto le domande di pagamento superavano le spese ammissibili e le domande di pagamento irregolari sono rimaste senza seguito;
  3. riconosce che le catastrofi e l'intenzione di aiutare le persone in difficoltà il più rapidamente possibile possono comportare notevoli sollecitazioni per le amministrazioni nazionali; ritiene tuttavia che gli Stati membri debbano attuare la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe ed istituire programmi per affrontare le emergenze e le catastrofi naturali, onde permettere alle autorità competenti di ricevere una rapida assistenza dell'UE, rispettando nel contempo la sana gestione finanziaria; rammenta l'esigenza di verificare se le sovvenzioni del FSUE siano state usate rispettando i principi di sana gestione finanziaria, al fine di individuare, sviluppare e condividere le migliori prassi e gli insegnamenti tratti in materia di sostenibilità economica;
  4. ritiene che il FSUE richieda una certa flessibilità onde consentirgli di rispondere alle catastrofi in modo più rapido ed efficace; plaude pertanto al fatto che i paesi possano chiedere un pagamento anticipato dei fondi;
  5. riconosce che la revisione del regolamento FSUE ha introdotto importanti miglioramenti in linea con le richieste del Parlamento europeo<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione (GU C 440 del 30.12.2015, pag. 13).



6. evidenzia e accoglie con favore i progressi compiuti in materia di sana gestione finanziaria<sup>1</sup>, in particolare nella misura in cui i paesi beneficiari sono tenuti a:
  - verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da garantire che i fondi dell'UE siano utilizzati in modo efficace e corretto, in conformità dei principi di una sana gestione finanziaria;
  - verificare che le azioni finanziate siano state svolte adeguatamente;
  - garantire che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
  - prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati applicando, se del caso, interessi di mora, notificare tali irregolarità alla Commissione e tenerla informata sull'esito delle procedure amministrative e giudiziarie;
7. deplora le continue difficoltà incontrate per accertare se le domande relative a catastrofi regionali rientrino nei casi eccezionali stabiliti nel regolamento; invita la Commissione a semplificare e migliorare le procedure amministrative in occasione della prossima revisione del FSUE;
8. deplora il fatto che in alcuni casi sono state rilevate gravi carenze di trasparenza per quanto riguarda l'uso e la destinazione del FSUE; chiede un miglioramento del sistema di monitoraggio ex post per le spese nonché una giustificazione accurata e coerente di tali spese e ritiene fermamente che le relazioni finali trasmesse dagli Stati membri dovrebbero essere pubbliche e accessibili;
9. sottolinea l'importanza delle procedure di appalto seguite dagli Stati membri in seguito a catastrofi naturali, al fine di individuare e divulgare le prassi e gli insegnamenti migliori tratti in materia di appalti in situazioni di emergenza;
10. ritiene che i miglioramenti necessari al regolamento potrebbero comprendere una richiesta concernente l'obbligo di aggiornare i piani nazionali di gestione delle catastrofi e la definizione di intese sugli appalti di emergenza;
11. sottolinea che anche gli Stati membri devono analizzare le proprie procedure amministrative al fine di rendere più rapida la mobilitazione degli aiuti alle regioni colpite;
12. sottolinea, inoltre, che l'articolo 11 del regolamento modificato conferisce alla Commissione e alla Corte dei conti la competenza di revisione contabile e consente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di svolgere indagini, ogniqualevolta sia necessario;
13. ritiene che il FSUE debba, ove possibile, creare sinergie con altri canali di assistenza finanziaria, in particolare con i Fondi strutturali e di investimento europei; invita pertanto

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143, articoli 5 e 11.

gli Stati membri, al fine di garantire una corretta attuazione del FSUE, a definire chiaramente quali danni sono coperti dal FSUE e quali azioni saranno intraprese con il sostegno di altri fondi;

14. ritiene che dovrebbero esservi ulteriori requisiti per una maggiore visibilità del sostegno a titolo del FSUE nelle aree che ne beneficiano, al fine di dimostrare il suo valore aggiunto europeo;
15. invita la Commissione e la Corte dei conti a valutare il funzionamento del FSUE entro la fine dell'attuale periodo di programmazione finanziaria pluriennale.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	13.7.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 22 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Miroslav Poche

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>Approvazione</b>	9.11.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :            31 - :            4 0 :            1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D'Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Daniel Buda, James Carver, Miroslav Mikolášik, Bronis Ropè, Damiano Zoffoli